

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 121/33/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 19a, con sentenza del 3.6.2009, n. 142, rigettava il ricorso di la. Gi. avverso l'avviso di accertamento con il quale erano state accertate maggiori imposte per l'anno 2003.

Il primo giudice aveva ritenuto che legittimamente l'Ufficio aveva fatto ricorso, per motivare l'accertamento, ai parametri risultanti dagli studi di settore, poiché, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il contribuente non aveva fornito elementi validi per giustificare gli scostamenti.

Contro la decisione di primo grado ha proposto appello la contribuente, esponendo i seguenti motivi:

il ricorso agli studi di settore per effettuare accertamenti automatici non è legittimo, poiché tali strumenti costituiscono presunzioni semplici che devono essere supportati da ulteriori elementi di prova;

la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare del 22 maggio 2007, aveva invitato gli Uffici a non motivare gli accertamenti con il solo richiamo agli studi di settore, ma a tenere conto di tutti gli elementi indicati dal contribuente e a utilizzare criteri di ragionevolezza che tengano conto della effettiva attività utilizzata; le argomentazioni e la documentazione addotte in sede di contraddittorio erano idonee a giustificare il reddito inferiore a quello desumibile dai parametri;

l'Ufficio non aveva chiarito le ragioni per cui, dopo avere rilevato uno scostamento del reddito compreso tra un minimo di 248.155,00 (a fronte di un dichiarato di euro 219.281,00) e un massimo di euro 264.490,00, aveva emesso l'atto impositivo per l'importo massimo.

L'appellante chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza di primo grado e la conferma del reddito dichiarato o, in subordine, la determinazione del reddito nel valore minimo, con condanna dell'ufficio al rimborso delle maggiori somme già versate dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate di Milano si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della decisione impugnata.

L'Ufficio faceva rilevare di avere tenuto conto delle indicazioni del contribuente, tanto che, a seguito del contraddittorio, aveva ridotto l'originario importo accertato, portandolo a euro 258.251,00. Infine, l'Ufficio ha rilevato come le argomentazioni del contribuente circa la crisi del settore era smentita dal sensibile aumento dei ricavi registrato rispetto all'anno precedente.

La causa era discussa alla Pubblica Udienza del 19 settembre 2011 nel corso della quale le parti si riportavano alle conclusioni rese nei rispettivi atti.

La causa era trattenuta a sentenza e decisa in Camera di Consiglio lo stesso giorno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto secondo motivazione.

L'accertamento di cui si discute è avvenuto con il metodo analitico - induttivo, attraverso l'utilizzo degli studi di settore introdotti dal d. leg. n. 331/93, art. 62 sexies che prevede la possibilità di ricorrere al predetto metodo di accertamento, anche con l'utilizzo degli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 63 bis della medesima legge, quando]"ufficio verifichi

gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata dal contribuente.

Non vi è dubbio che l'Ufficio abbia fatto ricorso all'accertamento sulla base di elementi concreti, atteso che la differenza tra i ricavi e i corrispettivi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dei predetti parametri risultava rilevante.

Risulta pacificamente agli atti che venne instaurato un contraddittorio tra le parti al fine di chiarire gli elementi che avevano portato la cooperativa a discostarsi dai predetti parametri. Lo stesso ufficio ha rilevato che gli elementi addotti non furono ritenuti sufficienti per annullare l'accertamento, ma sono stati tenuti in considerazione per una rettifica dell'importo originariamente accertato. In merito al ricorso agli studi di settore, non può non rilevarsi come il metodo adottato mostri i suoi limiti nella misura in cui l'Amministrazione Finanziaria non consideri l'applicazione di essi un semplice strumento tecnico di ausilio all'accertamento, ma incida sostanzialmente sulla posizione giuridica del contribuente ricorrendo a presunzioni ex lege non consentite dal sistema normativo. Gli studi di settore, infatti, costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non discendendo dalla legge, deve essere di volta in volta verificata.

Ciò posto, nel merito della vicenda si rileva come l'ufficio abbia, nel corso del contraddittorio, tenuto conto di quanto il contribuente ha esposto a sua difesa, effettuando una verifica puntuale dei contributi offerti. Tuttavia, ha fatto rilevare come, nonostante abbia tenuto conto di quanto indicato dal contribuente, ha comunque proceduto a una rettifica dei redditi accertati, poiché non vi erano elementi sufficienti per ritenere la congruità della dichiarazione in verifica. In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha rilevato come, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l'attività dallo stesso esercitata non riguardava genericamente l'allestimento di stand, bensì lavori di isolamento elettrico. Infine, l'ulteriore argomentazione addotta dal contribuente circa la crisi che il settore attraversava negli anni presi in considerazione, era smentita dal rilevante aumento dei ricavi registrato dall'impresa nell'anno 2003. In sostanza, l'appellante non ha esaurientemente provato le circostanze che fanno ritenere congrua la dichiarazione dei redditi presentata. Di contro, l'ufficio ha addotto elementi concreti per supportare l'accertamento originato dal mancato rispetto dei parametri.

Tuttavia, come ha rilevato il contribuente, l'Amministrazione Finanziaria non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, nel determinare il maggior reddito accertato, lo abbia commisurato nella misura massima ammissibile, pari a euro 254.490,00 e non in quella minima di euro 248.155,00.

Ne consegue che l'appello del contribuente deve essere parzialmente accolto, poiché è ragionevole ritenere che, in mancanza di elementi specifici che giustifichino il massimo scostamento, questo deve essere ritenuto nel minimo ammissibile. La reciproca soccombenza fa ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da la. Gi., determina i ricavi in euro 248.155,00. Spese compensate.